



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 646

Seduta del 06/09/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Maria Cristina Cantù

Oggetto

DETERMINAZIONE IN ORDINE AL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE RETI DI MUTUO AIUTO

Il Dirigente Rosella Petrali

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 11 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

VISTA la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che identifica la rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali ed in particolare:

- l'art. 2 che individua tra principi fondamentali quello relativo al "riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona";
- gli art. 4 e 5 che attribuiscono alle unità di offerta la funzione di aiutare e sostenere la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali;
- l'art. 11, comma 1, lettera w) che attribuisce alla Regione la promozione e il sostegno della sperimentazione di servizi e interventi;
- l'art. 23 che prevede in particolare il riparto del fondo sociale di parte corrente per finanziare interventi a sostegno delle famiglie, concorrere al funzionamento e allo sviluppo delle unità di offerta sociali e a realizzare iniziative sperimentali ed innovative promosse dalla Regione e concorrere a quelle promosse dalle ASL, dai Comuni e delle Province;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche Regionali per la Famiglia" che prevede, tra le proprie finalità, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare ed in particolare:

- l'art. 2:
 - che promuove interventi volti a favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie rimuovendo gli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare con particolare riguardo a quelli di natura sociale, economica e lavorativa;
 - che promuove altresì e sostiene le iniziative finalizzate alla creazione di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti e dei disabili;
- che sostiene le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
 - l'art. 4 che prevede la promozione e il sostegno di iniziative innovative rivolte famiglie con particolare riguardo all'infanzia e adolescenza e demanda alla Giunta Regionale la definizione delle modalità operative, in particolare l'indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, dell'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e della procedura per la formulazione delle graduatorie;

VISTA la l.r. 14 febbraio 2008 n. 1 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato , cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e in particolare l'art.36 che prevede, in base al principio della sussidiarietà, di valorizzare e sostenere la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale e demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle medesime;

RICHIAMATA la deliberazione n. X/37 del 16 aprile 2013 "Preso d'atto della comunicazione del Presidente Maroni avente oggetto: "Prime linee programmatiche per la redazione del programma regionale in ambito sociale e socio-sanitario e determinazione conseguenti alle DDGR nn. 4574 del 19/12/2012, 4672 del 9/1/2013, 4696 del 16/1/2013, 4756 del 23/1/2013 e 4757 del 23/1/2013";

RICHIAMATO il Piano Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con dcr X/78 del 9/7/2013 "Programma regionale di sviluppo della X legislatura" che in tema di politiche sociali evidenzia l'obiettivo di collocare al centro delle proprie politiche la persona e la famiglia, attraverso una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno del suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti. Tale obiettivo prevede il sostegno ed il finanziamento di iniziative finalizzate a facilitare i percorsi di crescita nel proprio contesto familiare, con particolare attenzione alle famiglie con bambini in condizioni di fragilità o affetti da gravi disabilità e al consolidamento di misure economiche di sostegno;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, alla luce di quanto richiamato, di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. n.23/99 e dell'articolo 36, comma 1, della l.r. n.1/08, demandando alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) il procedimento per l'esame dei progetti che saranno presentati e l'approvazione della relativa graduatoria, con obbligo di rendicontazione in ordine ai progetti finanziati e alla verifica degli esiti;

RITENUTO necessario:

- definire gli obiettivi, le priorità, le categorie di soggetti beneficiari, i bisogni da soddisfare e identificando le modalità operative per l'accessibilità, l'allocazione delle risorse e i criteri di valutazione dei progetti, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere all'approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione dei progetti, presentati ai sensi della l.r. n.23/99 "Politiche Regionali per la Famiglia" e della l.r. n.1/08 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua gli impegni delle parti e le modalità di erogazione del contributo relativamente ai progetti di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sarà sottoscritto dalla ASL con i soggetti beneficiari;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato presentato al Tavolo Permanente del Terzo Settore in data 11/07/2013 e ai Tavoli degli Enti Erogatori e delle Organizzazioni Sindacali in data 17/07/2013, positivamente esitato senza rilievi o osservazioni contrarie;

RITENUTO altresì di:

- demandare alle ASL l'istituzione della Commissione di valutazione dei progetti di cui all'allegato A);
- di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Generale della D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato l'assunzione di tutti i gli atti operativi per le finalità indicate nella presente deliberazione;

STABILITO di destinare alle iniziative contenute nell'allegato A) risorse per euro 6.000.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 1.12.5.7799 del bilancio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale per l'esercizio 2013;

RITENUTO di riservare il 30% delle risorse al finanziamento di progetti presentati dalle Associazioni familiari al fine di promuovere la loro attività nell'ambito della risposta al bisogno delle varie e mutevoli esigenze familiari;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento ed i conseguenti provvedimenti attuativi sul sito trasparenza della Regione Lombardia, nelle pagine della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013”;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce gli interventi per incentivare e sviluppare politiche regionali volte a sostenere l'associazionismo familiare e le reti di mutuo aiuto, individuando gli obiettivi, le priorità, le categorie di soggetti beneficiari e i bisogni da soddisfare e identificando le modalità operative per l'accessibilità, l'allocazione delle risorse e i criteri di valutazione dei progetti;
2. di approvare l'allegato B), schema di convenzione per la realizzazione dei progetti ai sensi della l.r. n. 23/99 “Politiche Regionali per la Famiglia” e della l.r. n. 1/08 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua gli impegni delle parti e le modalità di erogazione del contributo relativamente ai progetti di cui all'allegato A), e che sarà sottoscritto dalla ASL con i soggetti beneficiari;
3. di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 23/99 e dell'articolo 36, comma 1, della l.r. n.1/08, demandando alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) il procedimento per l'esame dei progetti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che saranno presentati e l'approvazione della relativa graduatoria, con obbligo di rendicontazione in ordine ai progetti finanziati e alla verifica degli esiti;

4. di destinare alle iniziative contenute nell'allegato A) risorse per euro 6.000.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regionale per l'esercizio 2013;
5. di riservare il 30% dell'ammontare delle risorse al finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni familiari al fine di promuovere la loro attività nell'ambito della risposta al bisogno delle varie e mutevoli esigenze familiari;
6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Generale della D.G Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato l'assunzione di tutti i provvedimenti attuativi per finalità indicate nella presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento ed i conseguenti provvedimenti attuativi sul sito trasparenza della Regione Lombardia, nelle pagine della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013".

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Allegato B

Schema di convenzione per la realizzazione dei progetti ai sensi dell'art. 4 comma 3 della l.r. n. 23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art. 36, comma 1, della l.r. n.1/08 "Testo unico delle leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"

L'anno 2013, il giorno del mese di _____, negli uffici della Azienda Sanitaria Locale _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale _____, Partita IVA/C.F. _____, nella persona del Direttore Sociale delegato con delibera _____ alla sottoscrizione della presente convenzione che svolgerà per tutta la durata del progetto i compiti indicati nel successivo art. 3 per conto della Regione _____, CF _____, P.IVA _____, nella persona del Direttore Generale Dr. _____ domiciliato per la carica in _____

E

(ente titolare del progetto) _____, avente sede legale in _____ partita IVA o CF n. _____ nella persona del suo legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente in via _____ a _____

PREMESSO

- che con D.G.R. n. _____ del _____ 2013 sono state approvate le Modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento di progetti ai sensi dell'art. 4, commi 3, della l.r. n. 23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art.36, comma 1, della l.r. n.1/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- che la succitata DGR ha assegnato alle A.S.L. competenti per territorio lo stanziamento regionale destinato alla realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
- che con dd . n. _____ del _____ 2013 sono state approvate le graduatorie dei progetti;
- che tra i progetti ammessi a contributo risulta quello proposto dall'ente:

con titolo: _____
a cui è stato assegnato un contributo per la realizzazione del progetto di _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

L'Ente _____, d'ora in poi denominato Ente titolare, si impegna a realizzare il progetto di seguito indicato:

N. progetto: _____

Titolo: " _____ "

Durata mesi: _____ secondo quanto dichiarato nella formulazione del progetto.

Contributo assegnato per la realizzazione del progetto, accettato dall'Ente titolare con nota n. _____ del _____ pari a € _____

Art. 2

Impegni e Adempimenti dell'ente titolare del progetto

L'ente titolare del progetto dovrà consegnare all'A.S.L. – Direzione Sociale:

- la comunicazione di avvio del progetto entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione;
- i documenti riguardanti la formalizzazione della partnership e/o della rete, qualora non ancora presentati, all'atto della firma della presente convenzione;
- trasmettere relazione finale (entro 30 giorni dalla scadenza di realizzazione del progetto) corredata della documentazione contabile secondo quanto previsto dal successivo art. 3

Il mancato avvio del progetto entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione, comporterà, previa opportuna verifica da parte dell'A.S.L., la sospensione della convenzione e la decadenza dal contributo e recupero delle risorse erogate.

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti del progetto approvato.

Ogni eventuale variazione a quanto dichiarato nella scheda progettuale che dovesse rendersi necessaria, per cause sopravvenute, dovrà essere comunicata per iscritto alla A.S.L, pena mancato riconoscimento al momento della liquidazione.

Art. 3

Impegni e Adempimenti dell'ASL

L'ASL si impegna a :

- verificare che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti della scheda progettuale;
- formulare parere tecnico su eventuali modifiche richieste dall'Ente titolare del progetto che necessitino di essere autorizzate e darne comunicazione a Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;
- comunicare a Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, l'eventuale mancato avvio del progetto entro i termini indicati, ai fini della sospensione della convenzione e dell'avvio del procedimento di decadenza dell'ente titolare dal contributo;
- effettuare il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste;
- trasmettere all'Ente lo schema per la rendicontazione dei costi del progetto;
- valutare la relazione finale trasmessa dall'ente beneficiario del contributo richiedendo, se ritenuto necessario a meglio valutare gli esiti di alcune fasi progettuali, le opportune integrazioni o correzioni;
- esaminare la rendicontazione contabile finale, valutando l'ammissibilità delle spese al fine dell'erogazione dei contributi dovuti;

- erogare il contributo all'ente titolare del progetto secondo le modalità di cui al successivo art. 7

Il contributo verrà liquidato totalmente se i giustificativi di spesa ritenuti ammissibili a seguito della valutazione della documentazione contabile risulteranno pari al costo complessivo del progetto evidenziato nella scheda budget, o parzialmente ridotto in ragione delle inferiori spese risultanti ammissibili.

Art. 4 Dichiarazione

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione della presente convenzione il beneficiario del progetto dichiara sotto la propria responsabilità:

- ◆ di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia e in merito a procedimenti penali pendenti e/o condanne penali riportate e rilascia, se soggetto privato, apposita autocertificazione;
- ◆ che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato nel progetto;
- ◆ di non percepire contributi od altre sovvenzioni da organismi pubblici per le stesse azioni previste nel progetto di cui alla presente convenzione, ai fini di una corretta determinazione e liquidazione dei contributi pubblici alla realizzazione del progetto;
- ◆ che l'intervento sarà realizzato nel territorio dell'A.S.L. previsto nel progetto.

Art. 5 Referente progetto

L'ente titolare del progetto ovvero beneficiario del contributo individua quale responsabile dell'attuazione del progetto il/la Sig./Sig.ra _____ coerentemente con quanto indicato nella Scheda Tecnica di presentazione del progetto.

Art. 6 Debito informativo

L'ente titolare del progetto si impegna inoltre:

- a collaborare con l'A.S.L. - Direzione Sociale che effettuerà il monitoraggio del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dall'A.S.L.;
- a trasmettere all'A.S.L. – Direzione Sociale la relazione finale corredata dalla documentazione contabile necessaria a giustificare i costi sostenuti, entro le scadenze prescritte. La relazione conclusiva dovrà evidenziare l'attività realizzata, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti;
- a trasmettere all'A.S.L. – Direzione Sociale, unitamente alla relazione finale tutti i giustificativi delle spese sostenute, coerenti e congrui alle voci di spesa ritenute ammissibili. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in copia conforme all'originale, debitamente quietanzati e riferiti al progetto oggetto del contributo. Inoltre sarà necessaria una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente titolare che indichi la sede dove sono depositati gli originali dei giustificativi di spesa e delle quietanze. Eventuali compensazioni tra le singole voci di spesa devono essere preventivamente autorizzate dall'A.S.L.. In caso di inadempimento, totale o parziale, del debito informativo l'Ente titolare del progetto verrà sollecitato per iscritto ad adempiere entro 30 gg..

Trascorso invano tale termine, verrà sospesa l'erogazione del contributo previsto nella presente convenzione.

Art. 7 **Modalità erogazione contributi**

L'A.S.L. si impegna a erogare all'ente titolare per la realizzazione del progetto il contributo per un importo massimo pari a € _____.

L'erogazione del contributo sarà effettuata dall'A.S.L. su richiesta specifica del soggetto beneficiario, sottoscritta dal rappresentante legale medesimo, secondo le seguenti modalità:

- ◆ 50% entro gg 10 dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- ◆ saldo pari al restante 50% entro gg 60 dalla conclusione del progetto previa presentazione:
 - relazione dettagliata che evidenzi l'attività realizzata, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti;
 - rendicontazione relativa al costo complessivo del progetto comprensivo dei cofinanziamenti propri e dei partner del progetto, corredata dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

L'entità complessiva del contributo non potrà essere superiore all'importo massimo assegnato e sarà pari all'importo che verrà determinato dall'A.S.L. a seguito dell'approvazione del rendiconto finale.

Il gestore sarà tenuto al rimborso dei pagamenti effettuati dall'A.S.L., di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza documentale probatoria.

Le eventuali risorse non utilizzate dovranno essere restituite.

Art. 8 **Uso del Marchio di Regione Lombardia**

Sul materiale informativo e di comunicazione (ad esempio locandine, brochures, leaflet, manifesti, pubblicazioni) che segue la proposta progettuale deve essere apposto il marchio di Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, previa richiesta e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'A.S.L.. Le caratteristiche grafico-editoriali per l'utilizzo del marchio si trovano sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it.

Inoltre, nel caso di iniziative formative e informative (ad esempio seminari, convegni, workshop, conferenze) l'ente titolare del progetto dovrà dare opportuna comunicazione alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia e all'A.S.L. (ufficio _____) inviando anticipatamente il programma dell'evento.

Art.9 **Durata del progetto**

L'attività relativa al progetto deve essere conclusa entro 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

La Regione si riserva di concedere possibilità di prosecuzione dei termini di ultimazione del progetto per oggettiva motivazione per un periodo non superiore ai tre mesi, a seguito

di richiesta dell'ente titolare del progetto alla A.S.L. territorialmente competente e di espressione di parere della stessa A.S.L. da comunicare alla Regione.

Art. 10 Risoluzione

L'A.S.L. competente per territorio, si riserva la facoltà, di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di inattività dell'ente titolare ovvero di gravi inadempienze o violazione degli obblighi contrattuali non eliminati a seguito di diffida formale.

Art.11 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art.12 Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Milano.

Art.13 Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali uno è conservato presso la A.S.L, uno presso (Ente titolare progetto). La terza copia varrà per la registrazione in caso d'uso, le cui spese graveranno sulla parte richiedente.

Art.14 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 l'Ente contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo alla A.S.L

Titolare del trattamento è la A.S.L nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Ente titolare _____

Responsabile del trattamento interno è il Direttore sociale della A.S.L

Il soggetto contraente:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'ambito del progetto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 (n.b.: che deve essere consegnato formalmente al contraente) nonche' a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente progetto.

4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati.

5. si impegna a comunicare alla A.S.L ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui e' titolare A.S.L, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.

6. si impegna a nominare ed indicare a A.S.L una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".

7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

Per Azienda Sanitaria Locale
Il direttore generale
(-----)

Per l'Ente titolare del progetto
il rappresentante legale
(-----)

ALLEGATO A

Modalità operative per la predisposizione a cura delle Aziende Sanitarie Locali del bando di cofinanziamento di progetti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art. 36, comma 1, della l.r. n.1/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"

1. Finalità

Per il presente anno Regione Lombardia intende destinare le risorse ex l.r. 23/99 alla realizzazione di interventi su obiettivi che abbiano tra le finalità quella di sostenere e potenziare le reti associative e familiari del mutuo aiuto, in particolare quelle che si occupano di sostegno alle famiglie con bambini affetti da gravi disabilità o autismo.

2. Obiettivi

Gli obiettivi riguardano:

- la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo e dei progetti finalizzati alla creazione di reti primarie di solidarietà, al fine di favorire forme di autoorganizzazione e di aiuto tra le famiglie, con particolare riferimento alla cura dei bambini affetti da gravi disabilità o autismo;
- il sostegno di progetti delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e mutuo aiuto, a creare un sistema di risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche con riferimento al disagio di bambini e ragazzi;
- la promozione di progetti finalizzati a rimuovere gli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi del ciclo di vita familiare, facilitando i percorsi di crescita e di mantenimento nel contesto familiare e sociale, con particolare riguardo ai componenti fragili delle famiglie;
- la promozione di reti finalizzate a migliorare e potenziare l'informazione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e di tutela dei minori, in una logica di ricomposizione delle relazioni familiari e con particolare attenzione agli interventi rivolti a minori vittime di violenza, maltrattamento, grave trascuratezza.

3. Soggetti che possono partecipare al bando

Sono ammessi a presentare richiesta di contributo i soggetti sotto elencati che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni di documentata attività a supporto delle famiglie (es. nella costruzione di reti familiari, nel supporto alle famiglie fragili, nella realizzazione di progetti di aiuto a famiglie con minori in difficoltà):

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n.1/08;
- organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex l.r. n.1/08;
- associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex l.r. n.1/08;
- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex l.r. n.1/08;
- enti privati con personalità giuridica riconosciuta, iscritti al registro regionale delle Persone Giuridiche Private ex Regolamento Regionale n. 2/2001;

- enti ecclesiastici con personalità giuridica ex Lege n.222/85;
- associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne ex l.r. n.16/92;
- Centri di aiuto alla vita, iscritti all'elenco regionale;
- Altri soggetti pubblici e privati che promuovono interventi di auto mutuo aiuto.

4. Ambiti d'intervento

Gli ambiti di intervento sui quali è possibile presentare un progetto riguardano:

- a) Realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, con particolare riferimento alla cura dei bambini affetti da gravi disabilità o autismo;
- b) Creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di difficoltà (vulnerabilità sociale ed economica), con particolare riferimento alla cura dei bambini affetti da gravi disabilità ed autismo;
- c) Sostegno alle azioni delle associazioni finalizzate a creare una risposta appropriata ai bisogni della famiglia, con particolare riferimento al disagio di bambini e ragazzi;
- d) Sostegno alle azioni di realizzazione di reti tra istituzioni pubbliche e private finalizzate a migliorare e potenziare l'informazione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e di tutela dei minori in una logica di ricomposizione delle relazioni familiari e con particolare attenzione agli interventi rivolti a minori vittime di violenza, maltrattamento, grave trascuratezza.

5. Modalità e tempi di presentazione delle domande di cofinanziamento

Ogni soggetto può richiedere contributo per un solo progetto su tutto il territorio regionale o individualmente o con la partecipazione in progetti presentati in rete.

Il progetto deve essere presentato nel territorio dell'Asl dove è presente la sede operativa dell'ente richiedente il contributo.

La domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, dovrà essere correlata dallo "schema tecnico per la presentazione dei progetti" rispettivamente per l'art. 4, comma 3, della l.r. 23/99 e/o per l'art. 36, comma 1, della l.r.n.1/08. Le domande di contributo dovranno pervenire ai protocolli generali delle singole Aziende Sanitarie Locali, a partire dal primo giorno di pubblicazione del Bando. Il Bando dovrà rimanere aperto per 45 giorni.

Nel caso di presentazione di progetti nell'Ambito a), di cui al precedente articolo 4, è obbligatorio presentare all'atto della domanda anche il parere del Comune/Comuni/Ambito territoriale di residenza della famiglia con cui si realizzano i piani di intervento.

Il progetto può essere presentato in partnership con altri soggetti privati e con l'adesione o il sostegno di altri soggetti pubblici e/o territoriali. La partnership deve essere regolata da specifiche intese: protocolli operativi di collaborazione o convenzioni, ecc.

Il capofila della partnership è l'ente che presenta il progetto.

I progetti devono avere la durata di un anno a far tempo dalla data di sottoscrizione della convenzione.

6. Riparto ed assegnazione dello stanziamento regionale.

Lo stanziamento regionale pari a 6.000.000,00 € viene ripartito tra le Aziende Sanitarie Locali sulla base del numero di famiglie residenti in Lombardia alla data del 31/12/2012, come riportato nella seguente tabella:

Codice ASL	ASL	Numero Famiglie (anno 2012)	Riparto su numero famiglie
301	Bergamo	459.100	€ 624.675
302	Brescia	489.425	€ 665.937
303	Como	254.196	€ 345.872
304	Cremona	154.183	€ 209.789
305	Lecco	142.808	€ 194.312
306	Lodi	94.864	€ 129.077
307	Mantova	172.049	€ 234.099
308	Milano	772.524	€ 1.051.135
309	Milano 1	455.541	€ 619.832
310	Milano 2	301.801	€ 410.646
311	Monza Brianza	363.893	€ 495.131
312	Pavia	248.702	€ 338.397
313	Sondrio	78.151	€ 106.336
314	Varese	379.149	€ 515.889
315	Vallecamonica	43.269	€ 58.874
Totale	Lombardia	4.409.655	€6.000.000

La quota assegnata ad ogni ASL deve essere suddivisa, in accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, tra i seguenti quattro ambiti d'intervento:

- a) Realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
- b) Creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di difficoltà legata alla cura dei bambini affetti da gravi disabilità e autismo;
- c) Sostegno alle azioni delle associazioni finalizzate a creare una risposta ai bisogni della famiglia;
- d) Sostegno alle azioni per la realizzazioni di reti tra istituzioni pubbliche e private finalizzate a migliorare e potenziare l'informazione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e di tutela dei minori.

A ciascuno dei quattro ambiti deve essere assicurata una quota di finanziamento. Le quote assegnate a ciascuno dei quattro ambiti dovranno essere definite nel bando. La somma delle quote assegnate ai quattro ambiti deve essere pari al finanziamento complessivo assegnato alla singola ASL.

I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Le eventuali somme residue destinate ad una delle tre linee di intervento dovranno essere ripartite sulle altre graduatorie che dovessero risultare in parte non finanziate.

7. Entità del contributo

Il contributo regionale può essere concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo tenendo presente che il contributo massimo per progetto non potrà superare i 50.000,00 €.

Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, sarà erogato l'importo richiesto, sempre nel limite massimo previsto di 50.000,00 €

8. Inammissibilità

Non sono ammessi al cofinanziamento regionale le domande che:

- a) sono presentate al di fuori delle modalità di firma previste al precedente paragrafo 5;
- b) sono presentate da enti che alla data di presentazione dei progetti alle ASL, non risultino iscritti ai rispettivi registri;
- c) che prevedono progetti che si configurano come attività commerciale;
- d) beneficiano di contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, di settore;
- e) risultano prive dell'indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
- f) prevedono progetti che sviluppino attività non riconducibili ai criteri riportati nel bando;
- g) prevedono progetti che se presentati sull'ambito a) sono privi del parere del Comune/Comuni/Ambito territoriale;
- h) presentino progetti in partnership:
 - in cui l'ente "capofila" non corrisponde all'ente che ha presentato il progetto;
 - sono privi della formalizzazione del rapporto di partnership/collaborazione o della scrittura privata alternativa alla formalizzazione della partnership;
 - sono privi della sottoscrizione della partnership da parte dei legali rappresentanti degli enti partner o della scrittura privata alternativa alla formalizzazione della partnership;
 - la partnership non è accompagnata da messa a disposizione di risorse economiche o di personale o messa a disposizione di attrezzature, locali, arredi ecc.

9. Compiti dell' ASL

All' ASL spettano i seguenti compiti:

- a) Promuovere in accordo con gli Enti Locali sul territorio il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che possono partecipare al bando ed informare i soggetti che possono costituire partnership o collaborazioni con gli enti proponenti;
- b) Pubblicare il Bando entro e non oltre il 15 ottobre 2013.
- c) Istituire la Commissione tecnica di valutazione progetti, costituite dal Direttore sociale della Asl, due dirigenti competenti nel settore, individuati dal direttore generale delle Asl e due funzionari in qualità di esperti indicati dalla conferenza dei sindaci, purché non appartenenti ad organismi del Terzo settore;
- d) Svolgere l'istruttoria dei progetti attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata con lo scopo di verificarne la corrispondenza ai criteri del bando escludendo le domande prive delle caratteristiche di ammissibilità di cui al punto 8 del presente documento e formulare le motivazioni di esclusione;
- e) Ripartire le risorse assegnate sui quattro ambiti di intervento secondo quanto indicato al precedente punto 4 del presente documento;
- f) Approvare la graduatoria e l'elenco dei progetti non ammessi e l' assegnazione delle risorse;
- g) Effettuare la verifica contabile, monitoraggio delle attività finanziate e relativa rendicontazione a metà progetto e alla conclusione delle attività a Regione Lombardia;

10. Criteri e procedure di valutazione

La commissione di valutazione esaminerà i progetti ammessi, attribuendo agli stessi un punteggio, sino ad un massimo di 50 punti, individuato in base ai criteri sotto indicati e formulerà le graduatorie conseguenti, una per ogni ambito. E' compito della commissione redigere il verbale delle valutazioni effettuate.

Criteri assegnazione punteggio:

- a) Coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale si intende rispondere (punti da 0 a 5);
- b) Qualità delle risorse umane impiegate nell'ottica della l.r. n. 23/99 (punti da 0 a 5);
- c) Capacità di sussidiarietà e coinvolgimento della "rete istituzionale" (punti da 0 a 5);
- d) Modalità e tempi di partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto; (punti da 0 a 5);
- e) Capacità di assicurare continuità a precedenti esperienze già presenti sul territorio; (punti da 0 a 5);
- f) Coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente atto; (punti da 0 a 5);
- g) Coerenza fra obiettivi e piano operativo; (punti da 0 a 5);
- h) Efficienza economica: rapporto costi/benefici; (punti da 0 a 5);
- i) Progetti in partnership con altri soggetti non profit; (punti da 0 a 5);
- j) Progetti in partnership con Enti Pubblici; (punti da 0 a 5);

11. Obblighi di rendiconto

È fatto obbligo all'ASL di puntuale rendiconto ai competenti uffici della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato in punto di selezione di progetti dando contezza degli indicatori e parametri applicativi dei criteri sopra definiti.

Del pari è fatto obbligo all'ASL di puntuale rendiconto ai competenti uffici della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato delle attività di verifica e controllo in punto di coerenza degli esiti di progetti approvati e di contributi assegnati, con evidenza di tutte le eventuali azioni correttive intervenute.

12. Competenze della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato

Compete alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato per mezzo di decreto del Direttore Generale, la presa d'atto delle graduatorie trasmesse dalle Asl, il riparto alle Asl dello stanziamento regionale di 6.000.000,00 € e la verifica del monitoraggio da parte delle Asl.